

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **122/1975** (ECLI:IT:COST:1975:122)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **DE MARCO**

Camera di Consiglio del **21/05/1975**; Decisione del **21/05/1975**

Deposito del **22/05/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7831**

Atti decisi:

N. 122

ORDINANZA 21 MAGGIO 1975

Deposito in cancelleria: 22 maggio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. DE MARCO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto 25 novembre 1974, n. 152-A del Presidente della Regione siciliana, avente per oggetto "Ricostituzione del Comitato regionale

dei prezzi", che ha determinato il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 16 aprile 1975, depositato il 2 maggio successivo ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 1975.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avvocato Guido Aula, per la Regione siciliana.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso di cui in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana, chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Presidente di detta Regione 25 novembre 1974, n. 152-A, concernente "Ricostituzione del Comitato regionale dei prezzi", sostenendo che la materia della disciplina dei prezzi non è stata trasferita alla Regione e che la legge regionale 8 dicembre 1948, n. 47, con la quale era stato costituito il Comitato regionale dei prezzi - in forza del quale è stato emesso il decreto impugnato - è stata implicitamente abrogata con il d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, contenente le norme di attuazione dello Statuto della Regione in materia di industria e commercio e, comunque, sarebbe costituzionalmente illegittima;

che resiste la Regione siciliana, il patrocinio della quale eccepisce che le norme di attuazione non hanno tacitamente abrogata la legge regionale 8 dicembre 1948, n. 47, e contesta che in questa sede possa essere sollevata, anche d'ufficio, questione incidentale di legittimità costituzionale della detta legge;

che, in conseguenza, mentre il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri insiste sia per l'accoglimento della domanda principale, sia per quello della domanda incidentale di sospensione, il patrocinio della Regione siciliana chiede che entrambe siano respinte.

Considerato che non sussistono le gravi ragioni che, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, possano giustificare la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto del Presidente della Regione siciliana 25 novembre 1974, n. 152-A, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.